

San Marino, 8 aprile 2018

Istanza **n.7**
Arengo del
08/04/2018

Agli Ecc.mi

CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Pubblico - SAN MARINO

I sottoscritti cittadini sammarinesi, valendosi della facoltà loro concessa dagli Statuti e dalle leggi di questa antica Repubblica, si rivolgono rispettosamente alle LL.EE., affinché sottopongano all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente

ISTANZA D'ARENDO

avente per oggetto:

richiesta di modifica normativa al fine di garantire una dignitosa diaria giornaliera per malattia (e maternità) degli artigiani, delle artigiane e dei lavoratori autonomi in genere.

Il tema della base di calcolo dell'indennità economica per malattia, ha avuto una particolare attenzione e manifestazione delle distorsioni e problematiche, nel momento in cui è venuto a mancare il forfettario unitamente alla crisi di molte aziende. Oggi, il contributo a carico delle imprese è del 2% sul reddito dichiarato, ancorché ai fini previdenziali il contributo venga richiesto sul minimo che per l'anno 2017 si è assestato ad €. 24.581,97 –

La domanda che ci si pone è: "visto che si deve calcolare la pensione su un reddito minimo a garanzia di una congrua rendita, perché non usare la stessa logica per l'indennità di malattia?" Entrambe sono risorse necessarie per periodi in cui non si produce reddito, entrambe sono situazioni in cui si deve tutelare l'imprenditore persona fisica e la sua famiglia ...

Per quanto sopra, preso atto del riferimento normativo determinato dalla legge 1990/156 - Art.5 - (Inabilità temporanea lavoratori autonomi), che recita:

- *Dal 1° gennaio 1991 l'aliquota del contributo per la Sicurezza Sociale relativo al fondo per inabilità temporanea per i lavoratori autonomi, di cui alle Leggi 5 luglio 1974 n.53, 26 settembre 1980 n.73, 1 marzo 1983 n.28, è pari al 2% del reddito imponibile, fino alla concorrenza del tetto massimo di cui all'art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15. L'importo massimo giornaliero dell'indennità economica per inabilità temporanea di cui alla Legge 1 marzo 1983 n.28, è fissato nella trecentosessantacinquesima parte del tetto massimo su cui è calcolata la pensione a norma dell'art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983, n.15.*

si richiede che il reddito a calcolo per conteggiare la diaria giornaliera ed i contributi indennità economica malattia, se inferiore, debba essere considerato pari al reddito minimo figurativo ai fini previdenziali, quale garanzia di sostegno dignitoso nei periodi di inabilità temporanea.